



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Assessore agli enti locali
Assessor für örtliche Körperschaften
Assessèur per i enc local

Gentile Signora
Consigliera LUCIA MAESTRI
Gruppo Consiliare regionale
Partito Democratico

e, per conoscenza: Preg.mo Signor
dott. JOSEF NOGGLER
Presidente del Consiglio regionale

Preg.mo Signor
dott. MAURIZIO FUGATTI
Presidente della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Oggetto: Risposta all'Interrogazione n. 139/XVI dal titolo "Attenzione al riequilibrio di genere negli enti locali".

Con riferimento all'interrogazione in oggetto faccio presente che la Giunta regionale è informata della situazione che si è venuta a creare presso il Comune di Castel Ivano, in seno al quale, a seguito delle dimissioni di un consigliere, è entrata a far parte dell'Organo collegiale una consigliera comunale venendo, conseguentemente, a mutare l'iniziale composizione del Consiglio in relazione alla proporzione dei generi nello stesso presenti (primo quesito).

Sulla questione la Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali ha formulato un parere al Sindaco del Comune di Castel Ivano con nota dd. 5 dicembre 2022 prot. n. 30338, che si allega per opportuna conoscenza (secondo quesito).

Nel citato parere viene illustrata la disciplina applicabile alla fattispecie evidenziata, attraverso, da un lato, la disamina della normativa applicabile nei comuni della provincia di Bolzano in materia di rappresentanza in Giunta comunale dei gruppi linguistici e, segnatamente, dell'articolo 54, comma 8, primo periodo della legge regionale n. 2/2018 (*Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*), per poi, per altro verso, effettuare un confronto tra la citata normativa e quanto, invece, delineato dal successivo articolo 55, dedicato, appunto, alla "*Parità di accesso nella giunta comunale*".



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Assessore agli enti locali
Assessor für örtliche Körperschaften
Assessèur per i enc local

Sulla base dell'approfondimento tecnico effettuato dalla struttura competente, non si ritiene allo stato opportuna una modifica legislativa, in quanto i meccanismi previsti dalle norme garantiscono il rigoroso rispetto (sia al momento della nomina della giunta, sia nel caso in cui sia necessario sostituire per qualsiasi causa un componente della giunta) del principio di rappresentanza proporzionale dei generi presenti in consiglio, garantendo allo stesso tempo la necessaria stabilità dell'organo esecutivo (terzo quesito).

Con i migliori saluti.

– Lorenzo Ossanna –

Allegati: c.s.



REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONOMA TRENIN-SÜDTIROL

*Assessor für örtliche Körperschaften
Assessore agli enti locali
Assesseeur per i enc locai*

Prot. Nr. 583 RegRat
vom 03.02.2023

An die
Regionalratsabgeordnete
LUCIA MAESTRI
Ratsfraktion Partito Democratico

und, z.K.:

Herrn Josef NOGGLER
Präsident des Regionalrats

Herrn Dr. Maurizio FUGATTI
Präsident der autonomen Region
Trentino-Südtirol

BETREFF: Antwort auf die Anfrage Nr. 139/XVI.

Bezug nehmend auf die oben angeführte Anfrage möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Regionalregierung Kenntnis von der in der Gemeinde Castel Ivano eingetretenen Situation hat, in der die ursprüngliche Zusammensetzung des Gemeinderates infolge des Rücktritts eines Abgeordneten und der Ersetzung desselben durch eine Gemeinderätin im Hinblick auf die Vertretung der Geschlechter (Frage Nr. 1) eine Änderung erfahren hat.

Die Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse hat dem Bürgermeister der Gemeinde Comun di Castel Ivano zu diesem Sachverhalt am 5. Dezember 2022 ein Gutachten übermittelt, das diesem Antwortschreiben zur Kenntnisnahme beigelegt wird (Frage Nr. 2).

In genanntem Gutachten werden die Bestimmungen angeführt, die im aufgezeigten Fall anwendbar sind, indem einerseits die für die Gemeinden der Provinz Bozen auf dem Sachgebiet der Vertretung der Sprachgruppen in den Gemeindeausschüssen geltenden Bestimmungen dargelegt werden, sprich Artikel 54, Absatz 8, erster Satz des Regionalgesetzes Nr. 2/2018 (Kodex der örtlichen Körperschaften der autonomen Region Trentino-Südtirol), um dann die genannte Bestimmung jener gegenüberzustellen, die im nachfolgenden Artikel 55 angeführt ist und welche sich mit der „*Gleichberechtigung beim Zugang zum Gemeindeausschuss*“ befasst.

Ausgehend von der von der zuständigen Struktur vorgenommenen technischen Überprüfung wird die Ansicht vertreten, dass eine Änderung der gesetzlichen Bestimmungen derzeit nicht angemessen erscheint, da die im Gesetz vorgesehenen Regelungen eine rigorose Beachtung (sowohl zum

Zeitpunkt der Ernennung des Gemeindeausschusses als auch für den Fall, dass – aus welchem Grund auch immer – die Notwendigkeit der Ersetzung eines Mitgliedes des Ausschusses eintritt) des Grundsatzes der ausgewogenen Vertretung der im Gemeinderat vertretenen Geschlechter ermöglichen und gleichzeitig auch die notwendige Stabilität des Exekutivorgans gewährleisten (Frage Nr. 3).

Mit freundlichen Grüßen

- gez.: Lorenzo Ossanna -

Anlagen: w.o.



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

**Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Amt für örtliche Körperschaften, Wahlen und Ordnungsbefugnisse**

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201292

e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Protokollnummer und Registrierungsdatum sind dem Dokument als Metadaten zugeordnet (Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 3.12.2013, Art. 20). Gegenstand der zertifizierten E-Mail bzw. beigefügte Dateien überprüfen.

Al Sindaco
del comune di Castel Ivano

Oggetto: Parità di accesso nella giunta comunale – art. 55, l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

La richiesta di parere formulata con nota n. 0015868 dd. 5 dicembre 2022 concerne la corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 55 (Parità di accesso nella giunta comunale) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. (di seguito CEL).

La lettura della disciplina regionale sulla rappresentanza di genere nelle giunte comunali ipotizzata dalla richiesta di parere è corretta, come risulta con maggior chiarezza da un confronto con la disciplina del CEL relativa alla rappresentanza in giunta (nei comuni della provincia di Bolzano) dei gruppi linguistici (articolo 54, comma 8 CEL).

Nel caso della rappresentanza in giunta dei gruppi linguistici il legislatore regionale stabilisce esplicitamente un accertamento unico della consistenza dei gruppi rappresentati in consiglio comunale, da effettuare al momento iniziale del mandato (T_0) e che rimane valido per tutta la durata del mandato elettivo:

“8. Nei comuni della provincia di Bolzano il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato includendo nel computo il sindaco e avuto riguardo alla consistenza dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale, accertata al momento della convalida del consiglio neo eletto”.

Nel caso della rappresentanza in giunta dei gruppi linguistici il legislatore ha dunque inteso attribuire esclusiva rilevanza alla (prima) composizione del consiglio.

Di regola, eventuali successive modifiche di tale consistenza non rilevano. Se non nell'unica ipotesi – che esprime il chiaro favore del legislatore regionale per i gruppi linguistici minoritari – considerata dall'ultima parte del secondo periodo dello stesso comma 8 dell'articolo 58 del CEL e finalizzata ad assicurare la rappresentanza ad un gruppo linguistico minoritario la cui consistenza, accertata ai sensi del comma 1, non raggiungeva al momento iniziale (T_0) il numero minimo richiesto per acquisire il diritto alla rappresentanza in giunta:



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

“Ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica nel corso del mandato”.

Si tratta di una previsione la cui applicazione risulta evidentemente assai problematica – e non solo sul piano pratico - comportando la necessità di modificare d'imperio la composizione di un organo collegiale a suo tempo legittimamente costituito nel rispetto della consistenza dei gruppi allora accertata.

Consapevole della difficoltà di far decadere un componente della giunta per sostituirlo con il rappresentante del gruppo linguistico minoritario, il legislatore regionale ha previsto la possibilità di “integrare” la giunta, ampliandone il numero di componenti anche in deroga ai limiti stabiliti in relazione alla fascia demografica di appartenenza del comune (*“In quest'ultimo caso e, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, in entrambi i casi, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 1 o dallo statuto, il consiglio comunale deve provvedere a nominare un assessore appartenente al gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella giunta, scegliendolo tra i consiglieri comunali”*).

Diversamente, la disciplina regionale relativa alla “Parità di accesso nella giunta comunale” dei generi maschile e femminile:

- 1) per un verso l'articolo 55 del CEL non stabilisce un unico momento di accertamento della rispettiva consistenza dei generi all'interno del consiglio comunale;
- 2) per altro verso, non è invece affermata esplicitamente e in termini generali la necessità di modificare la composizione della giunta ogniqualvolta (e per il solo fatto che) si verifichi, a seguito di surroghe successive ($T_1, T_2, T_3, \dots T_n$) una diversa proporzione dei generi in consiglio comunale che non sia più fedelmente rispecchiata dalla composizione della giunta.

Sulla base di tale disciplina si deve perciò ritenere:

- a) che gli eventuali successivi mutamenti nella composizione per genere del consiglio non restino irrilevanti rispetto alla composizione della giunta. Infatti se il legislatore regionale avesse voluto stabilire un accertamento unico, al momento iniziale (T_0), della consistenza dei generi rappresentati in consiglio comunale, valido per tutta la durata del mandato elettivo, lo avrebbe chiaramente specificato, come avviene nel caso dell'articolo 54, comma 8, primo periodo, del CEL che indica espressamente il momento (T_0) nel quale va accertata la proporzione tra consiglieri appartenenti ai diversi gruppi linguistici;
- b) che la rilevanza di tali mutamenti non arrivi tuttavia fino al punto di comportare la necessità di revocare uno o più assessori di un determinato genere per “inseguire” di volta in volta ogni mutamento che si verifichi nella proporzione dei generi rappresentati in consiglio. La mancata previsione di un apposito meccanismo attraverso il quale attuare e rendere praticabile la modifica o l'integrazione della giunta nell'ipotesi in cui, nel corso del mandato consiliare, venga a cambiare, per una qualsiasi ragione sopravvenuta, il rapporto proporzionale dei generi nel consiglio, costituisce - sul piano sistematico e logico giuridico – l'argomento che maggiormente ostacola la possibilità di affermare l'esistenza, allo stato, di un principio giuridico che imponga in tal caso l'immediato adeguamento della composizione della giunta;



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

c) di tali mutamenti nella rispettiva consistenza dei generi occorrerà dunque tener conto (se e quando occorra sostituire - per qualsiasi motivo: dimissioni, revoca, morte, ...- uno o più componenti della giunta, accertando di volta in volta, la consistenza “attuale” (ossia: alla luce dei mutamenti intervenuti fino a quel momento) dei generi nel consiglio comunale.

Nel caso specifico oggetto della richiesta di parere, l'iniziale composizione (T_0) per genere del consiglio comunale sul totale di 18 consiglieri assegnati, comportava l'attribuzione in giunta di 1,33 (arr. a 1) posti al genere femminile e 4,66 (arr. a 5) posti al genere maschile, su un totale di 6 componenti, compreso il sindaco.

Come si è visto la disciplina regionale sulla parità di accesso nella giunta comunale non autorizza ad andare oltre la doverosa sostituzione del membro di giunta “venuto meno” (per dimissioni, revoca, morte, ...) scegliendo il/la sostituto/a nel rispetto del genere necessario a realizzare la rappresentanza proporzionale dei generi presenti in consiglio (nel momento della surroga in giunta).

Infatti, poiché, a differenza di quanto avviene in materia di rappresentanza della minoranza linguistica nella giunta dei comuni della provincia di Bolzano, il legislatore regionale non ha previsto la possibilità di un ampliamento del numero di componenti della giunta - in deroga ai limiti stabiliti in via generale per i comuni appartenenti a quella fascia demografica - al fine di ristabilire la piena parità di rappresentanza per genere nei casi come quello che ne occupa, si ritiene di dover escludere l'ipotesi di revocare un componente di giunta di un determinato genere - a suo tempo nominato, conformemente alla disciplina sulla rappresentanza di genere, nel rispetto della consistenza dei generi in consiglio comunale accertata al momento della nomina - per sostituirlo con un componente di genere diverso al fine di ristabilire un equilibrio dei generi successivamente mutato.

Nel caso oggetto della richiesta di parere l'attuale composizione per genere della giunta (5 M; 1 F), pur non rispecchiando l'attuale consistenza dei generi presenti in consiglio comunale, deve pertanto considerarsi legittima.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II

Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF

Per ulteriori informazioni è a disposizione il sig. Paolo Franceschi - tel. 0461 201037
email paolo.franceschi@regione.taa.it.